



*Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo*

**CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO
DETERMINATO DISCIPLINATO DAL DIRITTO LOCALE NEL
RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO
ITALIANO**

TRA

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (d'ora in poi "AICS") – Sede estera di Tunisi codice fiscale n. 97871890584, nella persona di Andrea Senatori, titolare della Sede estera di Tunisi, nel quadro dell'Accordo di Delega Recovery, Stability and Socio-Economic Development in Libya Phase 2 – Italian Cooperation Component, Ref. No. T05-EUTF-NOA-LY-13-01 (T05.1849) firmato in data 09/06/2021 tra tra, l'AICS e la Commissione Europea;

E

La Sig.ra Margherita Lulli, cittadina italiana, nata a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] residenza fiscale nel [REDACTED], documento di identità passaporto n. [REDACTED] rilasciato in data [REDACTED] dall' [REDACTED] residente in [REDACTED],

E, congiuntamente, "le Parti"

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del D.M. 113/2015, regolamento recante lo Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, l'Agenzia realizza e monitora in loco le iniziative di cooperazione anche mediante personale non appartenente alla pubblica amministrazione mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano,

Il presente contratto viene stipulato a seguito del processo di selezione per il bando

n. 08/AICSTUNISI/2021, pubblicato in data 23/07/2021, dal quale la dott.ssa Lulli Margherita è risultata vincitrice. Nel presente contratto rimarranno validi tutti gli elementi essenziali inclusi nel succitato bando (cfr. art.4 del presente contratto).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

1. La premessa e gli Allegati¹n.4 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

MANSIONI CONTRATTUALI E LUOGO DI LAVORO

1. La Sig.ra Lulli Margherita è impiegata nella funzione di International Senior Programme Officer/Deputy Team Leader, con i compiti meglio specificati nei termini di riferimento/*Job description* in allegato.

2. Il prestatore di lavoro dipende, ai fini amministrativi e disciplinari, dal titolare della sede estera territorialmente competente.

3. La prestazione lavorativa viene svolta presso l'ufficio della Sede estera di Tunisi sito a Tunisi, in Tunisia.

4. Il prestatore di lavoro potrà recarsi per esigenze di servizio anche presso l'ufficio sito in Tripoli, Libia.

ART. 3

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto, viene stipulato a tempo determinato e pieno², per un periodo di 12 (dodici) mesi, dal 04/11/2021 al 03/11/2022, rinnovabile fino ad un massimo di 48³ (quarantotto) mesi totali⁴.

2. Il presente contratto di lavoro non fa sorgere fra l'AICS e il prestatore di lavoro alcun rapporto d'impiego pubblico, né determina aspettative di lavoro stabile.

3. Il prestatore di lavoro è assoggettato ad un periodo di prova di tre mesi di effettivo lavoro. Il superamento della prova, formalmente attestato con relazione scritta del titolare di sede estera, è condizione per la prosecuzione del contratto.

¹Ciascun ufficio estero dovrà inserire dei prospetti specifici relativi a: profili professionali, ritenute fiscali, contributi previdenziali, assistenza sanitaria, infortuni professionali.

² Eliminare la parte che non interessa (pieno/parziale).

³ Secondo l' Art. 6-4 paragrafo 2 del codice del lavoro tunisino il contratto a tempo determinato può essere concluso tra le parti a condizione che la durata non superi i quattro anni, compresi i rinnovi.

⁴ Il contratto, di norma, non può avere una durata iniziale superiore ai 12 mesi. Per il caso di contratto di durata iniziale superiore ai 6 (sei) mesi è obbligatorio prevedere un periodo di prova della durata di due mesi di effettivo lavoro.

La mancata attestazione di positivo superamento della prova al termine del relativo periodo deve intendersi come manifestazione tacita da parte del responsabile di sede estera del ritenuto mancato superamento della prova.

Durante il periodo di prova entrambe le parti possono liberamente interrompere il rapporto di lavoro con un preavviso all'altra parte di almeno una settimana; il termine di preavviso può essere sostituito con il pagamento della relativa indennità sostituiva.

ART. 4 TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Alla dott.ssa Lulli Margherita è corrisposta una retribuzione lorda secondo quanto disposto dal prospetto allegato.
2. Su detta retribuzione sono applicate le ritenute fiscali secondo quanto risulta nel prospetto allegato⁵.
3. La retribuzione lorda, da corrispondersi in 13 mensilità posticipate, è comprensiva di ogni eventuale altra indennità, dovuta in base alla legge locale. Lo stipendio netto sarà liquidato mensilmente, non prima di ogni 27 del mese, a mezzo di bonifico bancario. Le eventuali spese bancarie dovute alla modalità di pagamento sono a carico del prestatore di lavoro.
4. Nel caso in cui la collaboratrice venga autorizzata a svolgere le prestazioni di lavoro in modalità agile dall'Italia a causa dell'impossibilità di potersi recare presso la Sede AICS di Tunisi per motivi legati alle misure nazionali ed internazionali per il contenimento del COVID 19 oppure per altri eventi imprevedibili non imputabili alla responsabilità delle parti, il trattamento economico per tale periodo non includerà le componenti retributive legate alla permanenza nel Paese oggetto dell'incarico, ovvero l'indennità determinata sulla base del costo e qualità della vita e la maggiorazione determinata sulla base delle situazioni di rischio e disagio.

ART. 5 ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI

1. Il prestatore di lavoro è assicurato per invalidità, vecchiaia e superstiti e per ogni altro evento assicurativo secondo le disposizioni della normativa locale.
2. L'ammontare dei relativi contributi, ripartiti tra il datore di lavoro e il prestatore di lavoro, è determinato secondo le percentuali ed il sistema di calcolo fissati dalla normativa locale.
3. Nel caso in cui, ai sensi della Legge 398/87, il prestatore di lavoro debba

⁵ In materia di gestione fiscale del trattamento economico viene applicato quanto disposto dalla Nota del Direttore AICS n. 16343 del 12.12.2019 avente ad oggetto "Personale contrattualizzato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. C) dello Statuto AICS. Nuove disposizioni".

essere assoggettato a contribuzione in Italia e ne faccia esplicita richiesta al momento della sottoscrizione del contratto, AICS provvederà al pagamento dei contributi previsti da detta norma e a trattenere la quota a carico del prestatore di lavoro. I contributi dovuti dall'ufficio AICS locale e dal lavoratore sono determinati a norma della disciplina vigente e commisurati alla retribuzione imponibile del lavoratore⁶.

ART. 6 ASSISTENZA SANITARIA

Avendo il prestatore di lavoro dichiarato di essere residente fiscale in Italia si prevede copertura assicurativa privata a carico della Sede Estera. Il prestatore di lavoro è pertanto assicurato presso l'ente assicuratore privato SISCOS nei limiti di assistenza garantiti in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale. La polizza spetta anche al coniuge convivente a carico e i figli fino al 26 anno di età, purché conviventi e a carico.

ART. 7 ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Avendo il prestatore di lavoro dichiarato di essere residente fiscale in Italia è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro)

ART. 8 VIAGGI DI SERVIZIO

Per i viaggi di servizio, previamente autorizzati dal titolare della sede estera, al prestatore di lavoro spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti previsti dal regolamento previsto per il personale interno dell'AICS.

ART. 9 FERIE

1. Salva migliore disposizione della normativa locale, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie annuali di trentadue giorni lavorativi⁷, su base annuale

2. Il prestatore di lavoro ha diritto, altresì, ai giorni festivi retribuiti previsti dal calendario della Sede estera per il periodo di contratto, per un massimo di 11 giorni annui.

3. Qualora la legge locale stabilisca festività retribuite non incluse in quelle previste dal calendario della sede, il prestatore di lavoro potrà usufruirne avvalendosi dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.

4. Qualora la legge locale stabilisca un numero di festività retribuite superiori

⁶ Eventualmente anche quantificati con valori convenzionali previsti dalla norma.

⁷ Il numero di trentadue si deve intendere comprensivo delle sei giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 937/1977 (26 giorni di ferie più sei giornate).

a quelle previste dal calendario della Sede estera, il prestatore di lavoro potrà usufruirne dietro corrispondente riduzione dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.

5. Il prestatore di lavoro non può rinunciare alle ferie e non è previsto il pagamento delle ferie non godute.

ART. 10 ASSENZA PER MALATTIA

1. In difetto di legislazione locale più favorevole, in caso di malattia, il prestatore di lavoro ha diritto ad assentarsi dal lavoro fino complessivi 60 giorni su base annua (da intendersi come anno solare), di cui i primi quarantacinque interamente retribuiti, mentre nei successivi 15 la retribuzione verrà ridotta di 1/5.
2. Superato il periodo di 60 giorni, La malattia sospende il contratto di lavoro. La malattia Costituisce motivo di risoluzione solo se è sufficientemente seria o prolungata e se le necessità della Sede obbligano il datore di lavoro a sostituire il prestatore di lavoro ammalato.
3. Per gravi motivi personali o di famiglia, al prestatore di lavoro può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di venti giorni su base annua.

ART. 11 CONGEDI, RIPOSI E PERMESSI DI MATERNITA' E PATERNITA'

Secondo quanto previsto dalla normativa locale:

1. La donna impiegata ha diritto all'occasione del parto ad un periodo di riposo di trenta (30) giorni. Questo periodo può essere propagato ogni volta di 15 giorni sulla presentazione del certificato medico.
2. Il coniuge impiegato ha diritto a un giorno di ferie retribuite ad ogni nascita.

Se il prestatore di lavoro dichiara di essere residente fiscale in Italia e fa esplicita richiesta di essere assoggettato a contribuzione in Italia ai sensi della Legge 398/87, il trattamento giuridico-economico per i congedi, i riposi e i permessi connessi alla maternità e paternità di figli legittimi e naturali, adottivi e in affidamento sarà quello stabilito dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla normativa vigente INPS.

ART. 12 PERMESSI RETRIBUITI

1. Secondo quanto previsto dalla normativa locale il prestatore di lavoro non ha diritto a fruire di giorni di permessi retribuiti.

g

ART. 13 ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO

1. Il prestatore di lavoro è tenuto a rispettare un orario di 36 (trentasei) ore settimanali, ripartite su cinque giorni lavorativi, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa locale.

2. Per particolari esigenze di servizio, il titolare della Sede estera può richiedere al prestatore di lavoro di prolungare la prestazione di lavoro oltre l'orario normalmente previsto, salvo riposo compensativo. Se previsto dalla legge locale⁸ e ove le risorse finanziarie lo consentano, il titolare della Sede estera può disporre l'eventuale pagamento delle prestazioni straordinarie.

ART. 14 DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO

1. Il prestatore di lavoro nell'espletamento dei propri compiti ha l'obbligo di fedeltà; di essere domiciliato a Tunisi durante l'intera vigenza del contratto; di prestare la propria opera con la massima diligenza nello svolgimento delle mansioni che gli sono affidate; di comportarsi con particolare discrezione e riservatezza, rispettando il segreto d'ufficio, di conformarsi nei rapporti di lavoro ai principi di una assidua e solerte collaborazione; di tenere in ogni occasione un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta, anche privata, alla dignità dell'ufficio; di non esercitare alcuna altra attività lavorativa.

2. Il prestatore di lavoro non potrà esercitare alcuna altra attività professionale sia in regime di lavoro autonomo che subordinato.

3. Il prestatore di lavoro deve, in ogni caso, attenersi agli obblighi di condotta di cui al codice etico e di comportamento dell'Agenzia (http://www.aics.gov.it/?page_id=8828), che dovrà essere sottoscritto per presa visione.

ART. 15 INFRAZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Al prestatore di lavoro può essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio, quali, ad esempio:

- 1) inosservanza delle disposizioni di servizio;
- 2) condotta non conforme a principi di correttezza;
- 3) insufficiente rendimento;
- 4) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.

2. Al prestatore di lavoro può essere inflitta la sanzione della sospensione dal

⁸ Secondo quanto previsto dall'art.90 del codice del lavoro tunisino, le ore supplementari a quelle previste contrattualmente come ordinarie, devono essere retribuite con una maggiorazione del 25% fino al raggiungimento delle 48 ore settimanali e fino al 50% al di là delle 48 ore. In totale non possono comunque superare le 60 ore di lavoro settimanali.

servizio, con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni nel caso di recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente.

3. Nei casi più gravi si procede alla risoluzione del contratto di lavoro secondo le previsioni di cui all'art. 16 che segue.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti, salva l'ipotesi di rimprovero verbale, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito che deve avvenire entro trenta giorni dalla conoscenza del comportamento inadempiente. Il prestatore di lavoro è convocato per essere sentito con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni per consentirgli di fornire le proprie giustificazioni, potendosi farsi assistere da un procuratore di sua fiducia. In luogo dell'audizione è facoltà del prestatore di lavoro depositare una memoria scritta.

5. Se la Sede estera impiega almeno 40 dipendenti a tempo indeterminato il prestatore di lavoro deve essere tradotto davanti un consiglio disciplinare per comminare sanzioni disciplinari di secondo grado come segue:

- licenziamento per un periodo non superiore a sette giorni, senza retribuzione
- licenziamento per un periodo da otto a trenta giorni, senza alcun compenso
- abbassamento del grado
- la retrocessione scatto
- la revocazione definitiva.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto a tempo determinato può essere risolto da parte del prestatore di lavoro con un preavviso di trenta (30) giorni che deve essere notificato tramite lettera raccomandata, come previsto dalla legge locale, salva la possibilità di ridurre tale periodo con il consenso del titolare della Sede estera. Il prestatore di lavoro è autorizzato ad assentarsi nella seconda metà del periodo di preavviso al fine di poter ricercare una nuova occupazione.

2. Il titolare della Sede estera, sentita la sede centrale dell'AICS, potrà risolvere il contratto, con atto motivato, inviato all'interessato, nei casi seguenti:

- a) per incapacità professionale;
- b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell'art. 15 del presente contratto;
- c) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio;
- d) falsa attestazione di presenza in servizio;
- e) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità di adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
- f) condanna passata in giudicato per un reato che, commesso fuori dal servizio

- e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, che non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
- g) per riduzione di personale o chiusura della sede estera e/o termine anticipato del progetto a condizione di rispettare le procedure previste dalla legge locale riguarda il licenziamento per ragioni tecniche o economiche;
 - h) in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali;
 - i) in caso di violazione del codice etico e di comportamento AICS.
 - j) e in generale se il prestatore di lavoro commette un grave errore, come previsto dall'articolo 14-4 del codice del lavoro, giustificando il suo licenziamento.

3. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, la Sede estera è tenuta ad un preavviso di trenta (30) giorni, come previsto dalla legge locale. In luogo del preavviso la sede estera può disporre, previa autorizzazione dell'Agenzia, l'erogazione di un'indennità in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

4. In caso di mancato rispetto del periodo di preavviso da parte del prestatore di lavoro la sede estera provvederà a recuperare sulle spettanze dovute a qualsiasi titolo dal medesimo il periodo corrispondente al mancato preavviso.

5. Non è dovuto alcun preavviso, con interruzione immediata del rapporto di lavoro, nel caso di:

- a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;
- b) alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi;
- c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
- d) commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
- e) condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

5. Nei casi previsti dal presente articolo la risoluzione del contratto è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito che deve avvenire entro trenta giorni dalla conoscenza del comportamento inadempiente. Il prestatore di lavoro è convocato per essere sentito con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni per consentirgli di fornire le proprie giustificazioni, potendosi farsi assistere da un procuratore di sua fiducia. In luogo dell'audizione è facoltà del prestatore di lavoro depositare una memoria scritta.

ART. 17 LIMITI DI ETA'

1. Il contratto ha termine, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal g

primo giorno del mese successivo al compimento del 67°(sessantasettesimo) anno di età.

ART. 18
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni qui contenute, il rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto è assoggettato alla legislazione locale.

2. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente contratto è il foro locale.

Data , 04/11/2021

Il Prestatore di lavoro

Lulli Margherita



Il Titolare della Sede estera

Andrea Senatori

.....

Allegati:

1. *Job description*/termini di riferimento
2. Dichiarazione del prestatore di lavoro sulla propria residenza fiscale;
3. Richiesta del prestatore di lavoro di essere assoggettato a contribuzione in Italia ai sensi della Legge 398/87;
4. Prospetto compenso economico e relativi oneri fiscali e previdenziali (art.4 comma 2);

| Calcolo del compenso lordo spettante a | | Lullì 2021 | | | |
|--|--------|------------|-----------|----|------------------|
| | | dal | al | gg | mesi |
| <i>durata del contratto</i> | | 04/11/21 | 31/12/21 | 57 | 1,90 |
| <i>durata rinnovo</i> | | | | 0 | 0,00 |
| <i>totale</i> | | | | 57 | 1,90 |
| <i>Salario lordo mensile</i> | | | | | 6.028,50 |
| <i>Indennità + maggiorazione lorda mensile</i> | | | | | 3.530,75 |
| <i>lordo contrattuale (salario + indennità + maggiorazione)</i> | | | | | 18.162,58 |
| compenso lordo | | | | | 18.162,58 |
| imponibile IRPEF (50% su indennità e magg. - art. 51 comma 8 TUIR) | | | 14.808,36 | | |
| imponibile INPS/INAIL | | | 11.454,15 | | |
| Contributo INPS - selezionare: <input type="text" value="32,30%"/> | 8,84% | | -1.012,55 | | -1.012,55 |
| imponibile Irpef | | | 13.795,81 | | |
| imposta lorda | | | 3.173,04 | | |
| altre detrazioni (art. 13 Tuir) | | | -257,20 | | |
| Ulteriori detrazioni | | | -190,00 | | |
| detrazioni per carichi di famiglia (riempire foglio "irpef") | | | -138,48 | | |
| Irpef netta | | | | | -2.587,36 |
| addizionale regionale* | | | | | -238,67 |
| addizionale comunale* | | | | | -124,16 |
| compenso netto totale | | | | | 14.199,83 |
| compenso netto mensile | | | | | 7.474,00 |
| Costo per l'Amministrazione: | | | | | |
| compenso lordo (A) | | | | | 18.162,58 |
| Contributo INAIL a carico committente (C) | 0,50% | | | | 57,27 |
| Contributo INPS a carico committente (D) | 23,46% | | | | 2.687,14 |
| Consulenza (E) | | | | | |
| totale costo per il Programma (A + C + D + E) | | | | | 20.906,99 |

| Calcolo del compenso lordo spettante a | | Lulli 2022 | | | |
|---|-------------------------------------|------------|-----------|-----|-------------------|
| | | dal | al | gg | mesi |
| <i>durata del contratto</i> | | 01/01/22 | 03/11/22 | 303 | 10,10 |
| <i>durata rinnovo</i> | | | | 0 | 0,00 |
| <i>totale</i> | | | | 303 | 10,10 |
| <i>Salario lordo mensile</i> | | | | | 6.028,50 |
| <i>Indennità + maggiorazione lorda mensile</i> | | | | | 3.530,75 |
| <i>lordo contrattuale (salario + indennità + maggiorazione)</i> | | | | | 96.548,43 |
| | | | | | |
| <i>compenso lordo</i> | | | | | 96.548,43 |
| <i>imponibile IRPEF (50% su indennità e magg. - art. 51 comma 8 TUIR)</i> | | | 78.718,14 | | |
| <i>imponibile INPS/INAIL</i> | | | 60.887,85 | | |
| <i>Contributo INPS - selezionare:</i> | <input type="text" value="32,30%"/> | 8,84% | -5.382,49 | | -5.382,49 |
| <i>imponibile Irpef</i> | | | 73.335,65 | | |
| <i>imposta lorda</i> | | | 24.737,62 | | |
| <i>altre detrazioni (art. 13 Tuir)</i> | | | - | | |
| <i>Ulteriori detrazioni</i> | | | - | | |
| <i>detrazioni per carichi di famiglia (riempire foglio "irpef")</i> | | | -263,87 | | |
| <i>Irpef netta</i> | | | | | -24.473,75 |
| <i>addizionale regionale*</i> | | | | | -1.997,67 |
| <i>addizionale comunale*</i> | | | | | -660,02 |
| <i>compenso netto totale</i> | | | | | 64.034,50 |
| <i>compenso netto mensile</i> | | | | | 6.340,00 |
| <i>Costo per l'Amministrazione:</i> | | | | | |
| <i>compenso lordo (A)</i> | | | | | 96.548,43 |
| <i>Contributo INAIL a carico committente (C)</i> | | 0,50% | | | 304,44 |
| <i>Contributo INPS a carico committente (D)</i> | | 23,46% | | | 14.284,29 |
| <i>Consulenza (E)</i> | | | | | |
| <i>totale costo per il Programma (A + C + D + E)</i> | | | | | 111.137,16 |



**TERMS OF REFERENCE
PROFESSIONAL VACANCY ANNOUNCEMENT NO. 08/AICSTUNISI/2021**


International Senior Programme Officer/Deputy Team Leader

1. KEY FUNCTIONS

Under the overall supervision of AICS Regional Representative in Tunis, the International Senior Programme Officer reports to the PMU Team Leader (Programme Technical Coordinator). In the absence of the PMU Team Leader, the Senior Programme Officer shall be responsible for the overall management of the PMU. S/he supports the Team Leader of the PMU in the coordination of the tasks related the Programme Management Unit (PMU) programme and operation, in order to carry out the required activities and achieve the expected results.

In particular, the Senior Programme Officer/Deputy Team Leader will:

1. Co-lead the Programme planning (Including the inception phase), budgeting, operation and monitoring, to ensure that all objectives and goals are met according to the workplan, the logframe and in compliance with EU and AICS regulations;
2. Ensure effective coordination, close communication and constructive relations with implementing partners and stakeholders, including the concerned Libyan stakeholders at central and local level (e.g., Ministries and municipal authorities), the partnerships with UNDP, UNICEF and the EU Delegation to Libya, and the PMU support to Programme Governing Bodies;
3. Lead the Programme quality control and internal monitoring, support/prepare for external monitoring & evaluation exercises, and peer reviews. Apprise supervisor/management of any critical issues as they arise and determine appropriate actions;
4. Lead the Programme reporting (monthly, quarterly, annual, etc.) to ensure quality, timely delivery and efficiency;
5. Lead the preparation of the dossiers for the Calls for Proposals for grants, sub-delegation agreements, and procurement tenders, in order to expedite the related competitive procedures and contract awarding;
6. Review the correct budget implementation and provide assistance during audit procedures (both internal and external);





7. Supervise the implementation of the Communication and Visibility Plan in collaboration with the PMU Communication and Visibility Officer;
8. Represent AICS PMU Recovery, Stability and Socio-Economic Development in Libya / Baladiyati – Phase 2 (RSSD 2/Baladiyati 2)” at meetings, conferences and workshops, as required;
9. Perform other relevant activities as required.

Tunis, 4/11/2021

Firma

Margherita Lulli



Alla
Agenzia Italia per la Cooperazione allo Sviluppo
Sede di Tunisi
1, Rue de Florence
Mutuelleville - 1082 Tunisi,
Tunisia

OGGETTO: Comunicazione della residenza fiscale

La sottoscritta Margherita Lulli [REDACTED] nata a [REDACTED]

comunica che la propria residenza fiscale è la seguente:

COMUNE [REDACTED]

[REDACTED]

RECAPITO TELEFONICO [REDACTED] - TELEFONO CELLULARE [REDACTED]

MAIL: [REDACTED]

Documenti allegati:

- Fotocopia della tessera sanitaria, comprensiva di attribuzione del numero di codice fiscale, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Data 4/11/2021

Firma

[REDACTED]

Alla
Agenzia Italia per la Cooperazione allo Sviluppo
Sede di Tunisi
1, Rue de Florence
Mutuelleville - 1082 Tunisi,
Tunisia

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Margherita Lulli [REDACTED] nata a [REDACTED]

**richiede di essere assoggettata a contribuzione in Italia ai sensi della Legge 398/87
(Art. 5 Assicurazioni Previdenziali del Contratto)**

Data 4/11/2021

Firma

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above a dotted line.



AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

SEDE DI TUNISI

RECOVERY, STABILITY AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN LIBYA- ITALIAN COOPERATION
COMPONENT, REF. No. T05-EUTF-NOA-LY-05-01-01(T05.437)

DETERMINA A CONTRARRE

L' AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO – SEDE DI TUNISI

- VISTI la legge 125/2014 che istituisce l' Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo e il decreto n.113 del 22.07.2015 che approva lo statuto dell' Agenzia;
- VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- VISTI il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e s.m.i.;
- VISTO l'art.7 comma 6 del decreto legge 227 del 2012 che consente al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, a condizione che non esistano localmente le professionalità richieste, di conferire incarichi temporanei di consulenza e di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale esterno alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, in deroga all'art.6 comma 7 e art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, all'art. 1 comma 56 della legge 266/2005, art. 61, commi 2 e 3 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 133/2008 e in deroga alle disposizioni di cui agli art. 7, commi 6 e 6-bis e all'art. 36 comma 2 del D.lgs 165/2001 e successive modificazioni;
- VISTO lo Statuto dell' Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, approvato con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell' Economia e delle Finanze n. 113 del 22 luglio 2015, e in particolare l' articolo 11, comma 1, lettera c);
- VISTO l'art.2, comma 4 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni", a norma dell' articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Capo III;
- VISTA la legge n.145/2018;
- VISTA la delibera del Comitato Congiunto del 21.12.2017 che ha approvato "Procedura per la selezione di personale non appartenente alla Pubblica Amministrazione da assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato disciplinato dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell' ordinamento italiano e determinazione del relativo trattamento economico", e nelle more dell' adozione delle summenzionate procedure;

y

- VISTA la Delibera dal Comitato Congiunto n.101 del 19 novembre 2019 recante “Criteri e modalità per la selezione di personale non appartenente alla Pubblica Amministrazione da assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato disciplinato dal diritto locale di cui all’articolo 11, comma 1, lett. c) dello Statuto AICS”;
- VISTA la Nota del Direttore AICS n. 16343 del 12 dicembre 2019 recante come oggetto “Personale contrattualizzato ai sensi ai sensi dell’art.11, comma 1, lett. c) dello Statuto AICS. Nuove disposizioni;
- VISTO l’accordo di delega Recovery, Stability and Socio-Economic Development in Libya Phase 2 – Italian Cooperation Component, Ref. No. T05-EUTF-NOA-LY-13-01 (T05.1849) tra la Commissione Europea e l’AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, firmato in data 09/06/2021;
- VISTO il Decreto di delega n. 21822 del registro ufficiale AICS del 30/07/2021 con cui si trasferisce al Direttore dell’Ufficio AICS di Tunisi la gestione del Programma previsto dall’Accordo di Delega No. T05-EUTF-NOA-LY-13-01 (T05.1849);
- CONSIDERATO che si è reso necessario individuare, tramite bando di selezione n. 08/AICSTUNISI/2021 pubblicato sul sito ufficiale dell’AICS con scadenza il 31 agosto 2021, la figura professionale di International Senior Programme Officer/Deputy Team Leader;
- CONSIDERATO delle risultanze del suddetto avviso di ricerca personale come da verbale della Commissione di valutazione del 07/10/2021 in base al quale la dott.ssa Margherita Lulli è risultata la prima classificata.
- TENUTO CONTO che la dott.ssa Margherita Lulli ha accettato l’incarico.

DETERMINA

1. Di stipulare per il periodo 04/11/2021 – 03/11/2022 con la dott.ssa Margherita Lulli, in qualità di International Senior Programme Officer/Deputy Team Leader -PMU EUTFRSSD2 , un Contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato disciplinato dal diritto locale nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano di cui all’art.11, comma 1, lett. c) dello Statuto AICS.
2. Di precisare che:
 - il fine che s’intende perseguire con la spesa in oggetto è garantire un adeguato livello di efficienza nella realizzazione delle attività previste dal programma “Recovery, 4

Stability and Socio-Economic Development in Libya Phase 2 – Italian Cooperation Component, Ref. No. T05-EUTF-NOA-LY-13-01 (T05.1849)”;

- i termini dell'accordo con la collaboratrice sono definiti tramite Contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato disciplinato dal diritto locale nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano di cui all'art.11, comma 1, lett. c) dello Statuto AICS che provvede a stabilire le modalità di esecuzione della prestazione e le penalità in caso di inadempimento;
- si autorizza la spesa per la retribuzione lorda (salario + indennità + maggiorazione) da corrispondere alla dott.ssa Margherita Lulli che per l'intero periodo ammonta ad Euro 114.711,01 e che tale retribuzione comporta oneri contributivi e previdenziali a carico dell'amministrazione pari a Euro 17.333,14;
- La spesa relativa alla prestazione oggetto del presente provvedimento graverà sui fondi del Programma “Recovery, Stability and Socio-Economic Development in Libya Phase 2 – Italian Cooperation Component, Ref. No. T05-EUTF-NOA-LY-13-01 (T05.1849)” per l'esercizio finanziario 2021 - 2022.

Tunisi, 24/11/2021



Il Rappresentante
Andrea Senatori

Andrea Senatori